

Comune di Capaccio

(Provincia di Salerno)



Settore III: Gestione del territorio – Sportello unico

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA) Tel 0828.81.21.12

Email: settoreterzo@comune.capaccio.sa.it

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

(Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267) T.U.E.L.

DETERMINA

n. 76 del 10 LUG. 2009

Del Registro Generale n. 1188 del 13 LUG. 2009

OGGETTO: 1) Sanzione pecuniaria art. 33 comma 3 del D.P.R. n. 380 del 06.06.2001 e ss.mm.ii. –
"Mythos di Antonio Raffaele Chiacchiaro & C. s.a.s."

RESPONSABILE DEL SETTORE III
(Decreto del Sindaco del 06-04-2009 – prot. n. 13806)

PREMESSO

- Che l'art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 che stabilisce che i Comuni con oltre 15.000 abitanti devono predisporre il Piano Esecutivo di Gestione, prima dell'inizio di ogni anno sulla base del Bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio Comunale;
- Che con Delibera di Giunta Comunale n. 109 del 01-04-2009, mediante la quale veniva prorogato il Piano Esecutivo di Gestione ed incarico per la posizione organizzativa
- Che con decreto del Sindaco recante prot. n. 13806 del 06-04-2009 venivano affidati ai responsabili dei settori e dei servizi gli incarichi per le posizioni organizzative, senza soluzione di continuità e fino all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione, per l'anno 2009;
- VISTO il T.U., D.Lgs. 267/2000, ed in particolare l'art. 107 "Funzioni e responsabilità dei Dirigenti", l'art. 151 "Principi in materia di contabilità", l'art. 183 "Impegno di spesa" e l'art. 184 "Liquidazione di spesa", che demanda ai Responsabili dei Servizi gli atti di impegno e liquidazione;
- Visto l'art. 163 del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267;
- Che in data 14.02.2005 con il n. 5 è stato rilasciato, al sig. Chiacchiaro Antonio Raffaele, in qualità di socio accomandatario della "Mythos s.a.s", permesso di costruire per lavori di adeguamento dello stabilimento balneare denominato Lido Mythos sito in loc. Laura e riportato in catasto al foglio di mappa n. 29 part. 49;
- Che in data 03.03.2005 con il n. 34, a seguito di sopralluogo tecnico, è stata emessa ordinanza di sospensione dei lavori in riferimento al succitato permesso di costruire;
- Che con nota del 08.04.2005 prot. n. 13582 il Comando di Polizia Municipale comunicava che il sig. Chiacchiaro Antonio Raffaele, in qualità di socio accomandatario della "Mythos s.a.s", aveva ottemperato a quanto previsto nell'ordinanza 34 del 03.03.2005;
- Che in data 30.03.2005 con il n. 50, è stata emessa ordinanza di sospensione temporanea dell'efficacia dell'ordinanza n. 34 del 03.03.2005, per il solo tempo necessario a rimuovere le opere realizzate in difformità al Permesso di Costruire n. 5 del 14.02.2005, fermo restando che la predetta ordinanza sarebbe stata revocata definitivamente solo a fronte della rimozione delle problematiche che avevano determinato la sua emissione e disponendo, inoltre, che con atto separato doveva essere determinata una sanzione ai sensi del comma 3 dell'art. 33 del D.P.R. n. 380 del 06.06.2001 e ss.mm.ii.;
- Che in data 07.04.2005 prot. n. 13281, il Comando di Polizia Municipale comunicava che il sig. Chiacchiaro Antonio Raffaele, in qualità di socio accomandatario della "Mythos s.a.s", aveva ottemperato a quanto previsto nell'ordinanza 34 del 03.03.2005;
- Che l'area in oggetto è sottoposta al vincolo ambientale disciplinato dal D.Lgs.vo n. 42 del 22.01.2004;
- Visto che il comma 3 dell'art. 3 del D.P.R. n. 380 del 06.06.2001 ss.mm.ii., cita testualmente: *Qualora le opere siano state eseguite su immobili vincolati ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (ora decreto legislativo n. 42 del 2004 - n.d.r.), l'amministrazione competente a vigilare sull'osservanza del vincolo, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, ordina la restituzione in pristino a cura e spese del responsabile dell'abuso, indicando criteri e modalità diretti a ricostituire l'originario organismo edilizio, ed irroga una sanzione pecuniaria da 516 a 5.164 euro;*
- Visto il proprio parere del 24.04.2007 prot. n. 17035;

Considerato

- Che le opere rientrano nei casi di cui all'art. 33 comma 3 del D.P.R. n. 380 del 06.06.2001 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

1. La premessa costituisce parte integrante della presente determinazione e si intende qui integralmente riportata.
2. Di quantizzare, la sanzione pecuniaria di cui all'art. art. 33 comma 3 del D.P.R. n. 380 del 06.06.2001 e ss.mm.ii., nella somma di € 2.840,00;
3. Di trasmettere la presente determina con i relativi documenti giustificativi al Servizio Finanziario per gli adempimenti consequenziali;
4. Di introitare l'importo della sanzione pecuniaria di cui all'art. 33 comma 3 del D.P.R. n. 380 del 06.06.2001 e ss.mm.ii, sull'apposita risorsa di Bilancio 2009, indennità pecuniaria, ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs.vo n. 42 del 22.01.2004.
5. Di vincolare gli importi di cui al punto 4, per l'utilizzo delle finalità previste dal comma 4 art. 167 del D. Lgs.vo n. 42 del 22.01.2004.

Il Responsabile del Settore
Dott. Ing. Carmine GRECO



IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Attesta il parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 151 e 153 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Attesta che la presente determina è pervenuta in Segreteria:

il 10-07-09

prot. 28594

IL RESPONSABILE



IL RESPONSABILE PER LA PUBBLICAZIONE

Attesta la pubblicazione all'Albo Pretorio dal 13 LUG. 2009 al 28 LUG. 2009

IL RESPONSABILE


